

1964

03 MAG. 2019

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER APPROVAZIONE STATUTO

In data 23 Aprile 2018, alle ore 23.21 in seconda convocazione presso la sede "Don Morcave" in via Polenta 37132 Verona (VR) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione ABC Assone la presunta dell'Assemblea, in virtù dello statuto in vigore il Presidente Davide Valcarlos, assume le funzioni di segretario la sr Gaia Carlini. Il presidente ha constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, procede con il seguente ordine del giorno:

1) Modifica e approvazione statuto

Il presidente dichiara aperta l'assemblea con la presenza di 25 soci (venticinque) e 10 (dieci) delegati. I delegati esprimono le proposte di "Nome" associativo per adeguare alle normative vigenti.

Proposte:

- a) ABC - ATTORI BAUERINI CANTANTI APS. Voti 21
- b) ATTORI BAUERINI CANTANTI APS. Voti 13

Viene approvato il Nome ABC - ATTORI BAUERINI CANTANTI APS.

Si propone la modifica dell'Art 4 introducendo
un tempo minimo per la facoltà di voto dal
momento dell'iscrizione all'assemblea L'assemblea
vota:

- mantenimento status quo: 13 voti
- 1 mese: 15 ~~13~~ voti
- 3 mesi: 2 voti
- 1 anno

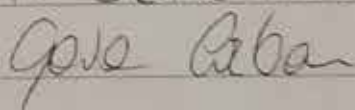
Il tempo minimo per la facoltà di voto è
1 mese dall'iscrizione all'assemblea

Si procede all'approvazione dello statuto con
la modifica sopra citata lo statuto viene
approvato all'unanimità. Chiude assemblea alle ore 23.47.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

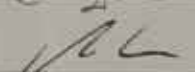




ANNA MAERON



PIRELLA ANDREA



VALENTINO VANDER



SILVIA PIGGI



FRANCESCO OLIVIERI



LYDIA COMO *Lydia Como*

ANDREA PORCU *Andrea Porcu*

ZANIN DONATELLA *Donatella Zanin*

ALICE PORCU *Alice Porcu*

ANXHELO CEPELE *Anxhele Cepele*

ZANIN DANIELA *Daniela Zanin*

PORCU PAOLO *Paolo Porcu*

MICHELA PORCU *Michele Porcu*

GIULIA PEGORARO *Giulia Pegoraro*

SARA CARSON *Sara Carson*

MILENA GHEZZO *Milena Ghezzi*

GIORGIA PEGGIOLARO *Giorgia Peggiolaro*

INDICO PIEROTTI *Indico Pierotti*

MARCO RAIPO *Marco Raipe*

BISOLLO ROBERTO *Roberto Bisol*

GRELLA MATTEO *Matteo Grella*

MARCO VICOLO *Marco Vico*

FRANCESCA MENIS *Francesca Menis*

Registrazione all'Archivio della Prefettura - Ufficio di Verona

Atto di nascita n. 5 - II 1946 13/2019

Legato: E

ATTO CONFORME
ALL' ORIGINALE

Aut. data dal titolare o sostituto: P. N. LARUFFA

IL COORDINATORE FRONT OFFICE

Nicola Marchese

STATUTO

ABC - ATTORI BALLERINI CANTANTI APS

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata "ABC - Attori Ballerini Cantanti Aps" (d'ora in avanti l'Associazione) non riconosciuta come Personalità Giuridica.

L'Associazione ha sede in via Alessandro Carloti 4, 37132 nel comune di Verona. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Le attività saranno svolte mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- a. messa in scena di spettacoli teatrali e/o musicali
- b. organizzazione di manifestazioni culturali (nell'ambito del Teatro, Musica, Danza, ...)
- c. organizzazione di manifestazioni artistiche
- d. partecipazione ad eventi organizzati da e con altri Enti del Terzo Settore/Associazioni
- e. partecipazione a altre tipologie di eventi culturali o artistici

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 3 - Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa;

Non è ammessa l'Associazione temporanea. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- la facoltà di voto entra in vigore dopo aver pagato la quota associativa ed in particolare dopo un mese dall'iscrizione sul libro degli associati;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione del bilancio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 – Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La qualifica di associato si perde inoltre per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

- Organo di revisione

tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 - Validità assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la metà degli associati più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica anche dovuta ad assenze per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede tramite elezione suppletiva in Assemblea al rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 5 (cinque) mandati.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina e revoca la nomina del Vice Presidente eletto tra i suoi membri;
- nomina e revoca la nomina di Tesoriere che ha il compito della gestione ordinaria delle risorse economiche dell'associazione e le scritture relative, eletto tra i suoi membri;
- nomina e revoca la nomina di Segretario che ha il compito di redigere i verbali e le scritture associative, eletto tra i suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Ha inoltre il compito di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

In caso di indisponibilità del Tesoriere ha inoltre il compito di procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti previo autorizzazione puntuale del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formata da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 - Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 - Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

